



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179

OGGETTO: PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO A CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERSI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA ED IL COMUNE DI AVIGLIANA.APPROVAZIONE.

L'anno *duemilanove*, addì *ventitre* del mese di *Settembre* alle ore *17.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	NO
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Promozione ed attivazione di tirocinio formativo e di orientamento relativo a convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino Facoltà di Lettere e Filosofia ed il Comune di Avigliana. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Prof. Carla Mattioli:

Premesso:

- Che l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, ha proposto la promozione ed attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento per una studentessa universitaria iscritta al corso di Laurea II livello in Comunicazione multimediale e di massa, avente un obiettivo di tipo didattico e/o di acquisizione di competenze pratiche nel settore comunicazione attraverso la partecipazione alle attività legate alla comunicazione istituzionale via web;
- che l'Università predetta ha proposto uno schema di convenzione, avente validità di un anno, con accluso un progetto formativo e di orientamento;
- che il tirocinio non avrà costi per il Comune di Avigliana;
- che la copertura assicurativa della tirocinante è a carico dell'Università proponente;
- che questo Comune ha già aderito a numerose iniziative di questo genere con risultati soddisfacenti per tutte le parti coinvolte nel progetto e quindi anche in questo caso appare opportuno appoggiare tale attività formativa;
- che la soluzione prospettata appare meritevole di accettazione ed è stata individuata, per l'avviamento, l'Area Ambiente ed Energia di questo Comune;

- Richiamate:

- La Legge 24.6.1997 n. 196 art. 18 "Tirocini formativi e di orientamento"
- Il D.M. 25.3.1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.6.97 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento"
- La Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Tirocini formativi e di orientamento";

-richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile Area Amministrativa;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1° - Di approvare lo schema di convenzione, con validità di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione, e la scheda del progetto di stage, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, per la promozione ed attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento per la studentessa Sig.na Grosso Elisa, n. a Torino il 27.12.1985, avente come obiettivo la conoscenza direttamente del mondo del lavoro e lo sviluppo delle conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

2° - Di dare atto che

- periodo di stage: mesi tre e 1 giorno, dal 21.10.2009 al 22.1.2010 per un massimo di 36 ore settimanali
- il Comune di Avigliana non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di stage al Centro per l'Impiego di Susa, in applicazione della nota esplicativa del 4.1.2007 ed aggiornata al 23.1.2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di stage esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione;

3° - Di stabilire che il tutor aziendale sarà l'Arch. Aldo Blandino;

4° - Di dare atto che non sussistono oneri a carico di questo Comune per l'attivazione delle convenzioni in argomento;

5° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Lettere e Filosofia

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Prot n. 266.09

TRA

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino codice fiscale e partita IVA 80088230018, con sede legale in Torino (To) Via Sant'Ottavio, 20 CAP 10124, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato da Prof. Lorenzo Massobrio nato a Bari (Ba) il 21/01/1943

E

Azienda/Ente: Comune Di Avigliana, forma giuridica: Ente Pubblico, partita IVA 01655950010, con sede legale in Avigliana (To), P.zza Conte Rosso, 7 CAP 10051, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato da Carla Mattioli nata a Avigliana (To), il 09/05/1954 domiciliata per la carica presso la sede di Avigliana (To) in qualità di Rappresentante Legale.

PREMESSO

- che lo Stage/Tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di Studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- che lo Stage/Tirocinio Formativo e di Orientamento (o extracurriculare) è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda o ente pubblico/privato convenzionato con l'Università; è rivolto agli studenti e ai laureati entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo e offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; si attiva in osservanza della Legge 196/97, del D.M. 142/98, della Legge 30/03 e della Legge 296/06;

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti e laureati per lo svolgimento di tirocinio di perfezionamento o di formazione del Soggetto promotore, nel quadro della normativa citata nelle premesse.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati anagrafici del tirocinante;
 - il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutor didattico-organizzativo e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile;
 - la dichiarazione del tirocinante di cui all'art. 4.
4. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (24 mesi per i soggetti diversamente abili). Ai sensi dell'art. 40 lett. b della legge Regione Piemonte 22/12/2008 n. 34, nell'ambito territoriale della Regione Piemonte i tirocini possono essere attivati anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici.
5. Il Soggetto ospitante può erogare eventuali Premi, Borse di studio o rimborsi spese, da concordare con il Soggetto promotore.

Art. 3 - Permanenza in azienda

1. L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante e il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.
4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. E' consentita, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'azienda secondo le norme e procedure interne dell'Azienda stessa.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

- Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo designato dal Soggetto promotore e dal Responsabile Aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

Art. 5 - Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
2. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Valutazione finale

1. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.
2. Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 7 - Assicurazioni

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, pertanto il Soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dalla notizia dell'evento (24 ore in caso di decesso) - all'INAIL e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione e trasmettendone copia al Soggetto promotore.
In caso di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il Soggetto ospitante è tenuto a immediata comunicazione al soggetto promotore e, ai sensi dell' art. 18 comma 1 lett. r) del D.lgs 81/2008, all'Inail.
3. Per quanto ivi non previsto, si rimanda al D.lgs 81/2008.

Art. 8 - Comunicazioni

1. Il Soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio

in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. I tirocini curriculari sono esclusi dagli obblighi menzionati.

2. Il Soggetto ospitante ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06 - art. 1, commi 1180 - 1185). I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito lavorativo e professionale dei propri studenti e laureati, l'Università degli Studi di Torino può effettuare comunicazioni di dati a enti privati, dietro richieste documentate, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale n. 143 del 24/2/2006).
2. Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.
3. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
4. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per anni 1. Verrà rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 11 - Arbitrato

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto promotore, uno dal Soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 12 - Oneri fiscali e spese di registrazione

1. La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Letto, approvato, sottoscritto.

Torino, 18/09/2009 ▲ ▲

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Lettere e Filosofia

Ufficio Job Placement Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Sant'Ottavio 20 - 10124 Torino (To)

Tel.: 0116704718 Fax: 0116704725

E-mail: job.lettere@unito.it

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Riferito alla Convenzione n° 266.09 stipulata in data 18/09/2009)

Tirocinio n°: 266.09 ☒ Tirocinio curriculare ☐ Tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare)

1. DATI ANAGRAFICI della TIROCINANTE

Cognome e nome - **GROSSO Elisa**
Comune di nascita **Torino (To)** Data di nascita **27/12/1985**
Residente in **Sda Della Comune 3/A, 10090 Rosta (To)**
N. matricola **255919** Codice fiscale **GRSLSE85T67L2190**
Tel./Cel. **0119541672** E-mail **elisagrosso@hotmail.it**

2. CONDIZIONE ATTUALE del TIROCINANTE

Studentessa universitaria iscritta a:

- ☐ Corso di Laurea I livello in _____
☒ Corso di Laurea II livello in **Comunicazione multimediale e di massa**
☐ Corso di Laurea a ciclo unico in _____
☐ Corso di Laurea (Vecchio Ordinamento) in _____

Laureata: Data di conseguimento del titolo: _____

- ☐ Laurea di I livello in _____
☐ Laurea di II livello in _____
☐ Laurea a ciclo unico in _____
☐ Laurea (Vecchio Ordinamento) in _____

Studentessa iscritta a: ☐ Master Universitario ☐ Scuola di specializzazione ☐ Dottorato di ricerca

(Barrare se trattasi di soggetto diversamente abile) ☐ SI ☐ No

3. DATI del TIROCINIO

Soggetto ospitante (denominazione): **Comune di Avigliana**
Sede del tirocinio (indirizzo): **Piazza Conte Rosso 7, 10051 Avigliana (To)**
Referente amministrativo : _____

Periodo del tirocinio:

mesi n. 3 e 1 giorno dal 21/10/2009 al 22/01/2010. Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-19.00 da concordare di volta in volta a seconda delle esigenze e delle disponibilità per un massimo di 36 ore settimanali.

Responsabile universitario:

- Tutor didattico

Responsabili aziendali:

- Tutor aziendale Arch. Aldo Blandino

NB. Il tirocinio potrà svolgersi, su richiesta scritta dell'azienda (via mail o via fax), anche in luoghi ed orari diversi da quelli indicati, concordando il rimborso delle eventuali spese di trasferta. Il tirocinio potrà essere interrotto da entrambe le parti.

4. OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO

(indicare finalità, contenuti, attività da svolgere e loro eventuale articolazione, nonché i risultati formativi attesi, eventuali attività fuori sede).

Acquisire competenze pratiche nel settore comunicazione attraverso la partecipazione alle attività legate alla comunicazione istituzionale via web. In modo particolare la tirocinante seguirà le fasi relative alla redazione di comunicati, alla riprogettazione delle pagine web istituzionali, alla cura dei rapporti con la stampa, all'elaborazione di un piano strategico per azioni di comunicazione ambientale. Le attività si svolgeranno sempre in affiancamento a personale specializzato.

5. EVENTUALI FACILITAZIONI PREVISTE

(indicare esplicitamente borse di studio, servizio mensa, ticket restaurant, ecc.)

Facilitazione	Importo (€)
Nessuna	

6. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa del tirocinante per:

- Infortuni: la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato"

(DPR n. 567 del 10.10.96 e DPR 156 del 9.4.99, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n.1124/65 e regolamentato dal DM 10.8.1985) - PAT INAIL 99992000

- Responsabilità civile: polizza n. 65/47239723 stipulata con UNIPOL S.p.A., valida dal 01/04/2007 al 31/12/2011.

7. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico dell'Università e dal Responsabile Aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in

relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

Firma per presa visione ed accettazione da parte della tirocinante: _____

Torino, 18/09/2009

Per il SOGGETTO PROMOTORE
(Timbro e firma):

Per il SOGGETTO OSPITANTE
(Timbro e firma):

COPIA ALBO:

☒ ~~ATTI~~

☐ _____

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☐ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ ~~AREA AMBIENTE ED ENERGIA~~

☒ ~~COPIA X UNIVERSITA'~~ (CONVENZIONI) - il 28/9/2005

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 28 SET. 2009 al n. 1326 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 28 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 28 SET. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

28 SET. 2009

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal _____ come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 28 SET. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 23/09/2009 in quanto:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 28 SET. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele